



COMUNE DI DECIMOPUTZU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PIAZZA MUNICIPIO 1 - 09010 DECIMOPUTZU - TEL. 070 96329202

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO

Adottato con Delibera della Giunta Comunale n. _____

SOMMARIO

Art. 1 - Principi generali.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa.

Art. 3 - Diritto al buono pasto.

Art. 4 - Diritto al buono pasto nel caso mancata timbratura della pausa pranzo.

Art. 5 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di missioni e partecipazione a corsi di formazione ed al personale in regime di lavoro agile.

Art. 6 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali.

Art. 7 - Esclusione dal servizio di mensa.

Art. 8 - Valore ed utilizzo del buono pasto.

Art. 9 - Procedura di erogazione dei buoni pasto elettronici

Art. 10 - Disposizioni varie

Art. 11 - Segretario Comunale.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1 Principi generali.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa mediante buoni pasto secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per il Segretario comunale (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/9/2000 e art. 13 del CCNL 05/04/2006).
2. L'istituzione del servizio mensa o la erogazione di buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del *ticket elettronico* (buono pasto).
4. Il buono pasto riconosciuto al dipendente non è sostituibile da indennità, non è cedibile a terzi e non può essere monetizzato.
5. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.
6. Il diritto al buono pasto sorge se sussistono i seguenti presupposti:
 - il lavoratore deve essere in servizio;
 - il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - la pausa deve essere usufruita al di fuori dell'orario di lavoro nella fascia oraria 13:30– 15:30;
 - il rientro pomeridiano deve avvenire entro le ore 15:30, a pena di non riconoscimento del buono pasto;

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.

Art. 3 Diritto al buono pasto.

1. Il diritto all'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata spetta al personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata esclusivamente da idonei sistemi di rilevazione automatizzata.
3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che prestino rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, nelle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano.
4. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta altresì in caso di straordinario prestato dal dipendente per ragioni di ufficio.
5. Il buono pasto non spetta nei casi in cui sia effettuato il rientro per recupero di debito orario.

Art. 4 Diritto al buono pasto nel caso mancata timbratura della pausa pranzo.

In caso di indisponibilità del badge o malfunzionamento del sistema di timbratura il dipendente deve recarsi personalmente all'ufficio del personale che attesterà in quel momento l'ingresso o l'uscita, la pausa e il rientro del medesimo.

Art. 5 Attribuzione del buono pasto al personale in caso di missioni e partecipazione a corsi di formazione ed al personale in regime di lavoro agile.

1. Se la missione è effettuata con rientro in sede oltre le 15:30, può essere attribuito il buono pasto ordinario purché l'attività lavorativa complessivamente prestata risulti pari ad almeno 8 ore comprensive dell'orario necessario per gli spostamenti da/per la sede di lavoro dell'Ente e della pausa medesima. L'orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature e la dichiarazione di autorizzazione alla missione vistata dal responsabile del settore di appartenenza.

2. Nel caso in cui un dipendente sia autorizzato a partecipare ad un corso di formazione non comprensivo del pasto avrà diritto alla corresponsione del buono pasto sempreché il corso si protragga in orario pomeridiano per almeno due ore.

Art. 6 Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali.

1. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato e soltanto qualora vengano rispettate le condizioni per la fruizione del buono pasto sopra indicate, verranno erogati i buoni pasto maturati. L'erogazione avverrà successivamente alla liquidazione dei compensi per lo straordinario svolto e sempreché i relativi costi non comportino finanziariamente alcun aggravio per l'ente in termini di spesa del personale.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche se l'attività di straordinario elettorale si protrae in ore serali e notturne.

Art. 7 Esclusione dal servizio di mensa.

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza ingiustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.

Art. 8 Valore ed utilizzo del buono pasto.

1. Il valore nominale del buono pasto è stabilito in € 5,29 (cinque/29).

2. Successivi incrementi del valore nominale saranno stabiliti con apposita deliberazione comunale.

Art. 9 Procedura di erogazione dei buoni pasto elettronici

1. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge.

2. L'Ente, in caso di attivazione del c.d. buono pasto elettronico, provvederà a:

I. consegnare a ciascun dipendente una tessera nominativa;

II. Accreditare il valore dei buoni pasto a cura dell'ufficio del personale in riferimento al valore complessivo dei buoni pasto maturati nel quadrimestre precedente ed entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre medesimo.

Art. 10 Disposizioni varie

Nel caso di furto o smarrimento della tessera il dipendente dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio del Personale, onde permettere a quest'ultimo di comunicarlo al fornitore che provvederà blocco della tessera e all'emissione di nuova.

Art. 11 Segretario Comunale.

Il Segretario comunale ha titolo alle medesime condizioni degli altri dipendenti.

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie.

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 settembre 2022. La liquidazione dei Buoni Pasto maturati a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste nello stesso.